



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2015-0000090 del 15/04/2015

**VISTA** la Legge 21 dicembre 2001, n.443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*” ;

**VISTO** l’art. 185, commi 6 e 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il D.M. del 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** il parere di Valutazione di Impatto Ambientale, n. 587 del 3 dicembre 2010, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto “*Opere di Completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore, detta Pavoncelli bis*”, presentato dal Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore;

**VISTA** la Determina Direttoriale, prot. DVA-2012-22823 del 24 settembre 2012, di approvazione delle varianti migliorative nn. 1, 2, 3, 4, proposte dal proponente nell’ambito delle “*Opere di Completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore, detta Pavoncelli bis*”, emanata a seguito di parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale n. 1040 del 7 settembre 2012;

**VISTA** la nota prot. 3721/CP del 14/11/2012, acquisita agli atti al prot. DVA-2012-28188 del 20/11/2012 e le successive integrazioni, con cui il Commissario Straordinario per le opere di integrazione dell’acquedotto Sele-Calore Galleria di Valico Caposele – Conza detta Pavoncelli bis ha trasmesso la documentazione ai fini dell’avvio della procedura di Verifica di Attuazione, ai sensi dell’art. 185, comma 6 e 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii in merito al progetto “*Opere di completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli*”, corredata del Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012 e che riguarda la galleria alternativa che

avrà lo scopo di costituire il vettore alternativo alla galleria storica per trasferire le acque provenienti dalla Sorgente Sanità e dal complesso sorgentizio di Cassano Irpino verso la Puglia. Tale intervento ha inizio nel comune di Caposele, in corrispondenza di una connessione diretta con il primo tratto del canale principale, denominato galleria Rosalba, realizzata tramite una galleria, denominata "Rosalba bis", della lunghezza totale di 263,65 m, (di cui 87,56 m già scavati nell'ambito del precedente appalto e 176,09 m da scavare) e la connessione tra le due gallerie viene realizzata attraverso un pozzo verticale del diametro interno di 12,5 m denominato Pozzo A.

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.1754 del 10 aprile 2015 trasmesso dalla CTVA con nota prot. CTVA-2015-1224 del 13/04/2015, assunto al prot. DVA-2015-610101 del 15/04/2015, corredato della tabella di ottemperanza e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

### **SI DETERMINA**

- la positiva conclusione dell'istruttoria di Verifica di Attuazione – Fase 1, ai sensi dei cc. 6 e 7, dell'art. 185, del D.Lsg. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto esecutivo "*Completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore, detta "Pavoncelli bis"*", in quanto conforme al progetto definitivo di cui al parere di compatibilità ambientale n. 587/2010 ed al provvedimento Direttoriale del 24/09/2012, prot. DVA-2012-22823, emanato sulla base del parere della CTVA n. 1040/2012;
  - l'ottemperanza delle prescrizioni nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 13 di cui ai pareri di compatibilità ambientale 587/2010 e 1040/2012, a condizione che si ottemperi alla seguente prescrizione:
    - In relazione al piano di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla componente acque dovrà essere elaborato l'indice LIM e l'indice SCASS anche nella situazione ante operam;
  - la parziale ottemperanza delle prescrizioni nn. 6, 10 e 12, limitatamente alla presente fase della verifica di attuazione: la completa ottemperanza è pertanto rinviata alla chiusura dei lavori o delle operazioni di monitoraggio post operam previste;
  - per quanto riguarda la prescrizione 1, l'ottemperanza è rinviata alla conclusione dei lavori;
  - la non ottemperanza della prescrizione 9:
    - per la completa ottemperanza della prescrizione dovranno essere fornite i risultati delle analisi in conformità con quanto previsto dall'Allegato 8 del DM 161/2012 di cui al successivo punto 1 delle prescrizioni sul piano terre;
  - l'approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, ai sensi del D.M. 161/2012, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Venga effettuata la caratterizzazione dei materiali da scavo relativi ai punti risultati inaccessibili e per i punti per i quali non è stato possibile investigare gli strati più profondi in fase progettuale al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di compatibilità ambientale e vengano integrate le caratterizzazioni preventive con nuove caratterizzazioni secondo i criteri previsti dal D.M. 161/12;

2. Nello scavo meccanizzato, il materiale viene condizionato con particolari additivi chimici, la peculiarità dello scavo meccanizzato richiede che vengano messi a punto un mix design, in modo da stabilirne il quantitativo ottimale di acqua e additivo, per l'avanzamento dello scavo. Con riferimento a tali additivi il proponente dovrà presentare uno studio, redatto da ARPA, ISPRA o eventuali altri enti autorizzati specializzati in materia, su tutte le formazioni geologiche che si incontreranno lungo lo scavo, al fine di determinare il corretto *mix design* e nello specifico il quantitativo di additivo in rapporto allo scavo, il quantitativo di acqua il FER ed il FIR.
3. Con riferimento agli additivi proposti (*CONDAT CLB F5/TM/L/AC*) è necessario che, prima di avviare le operazioni di deposito definitivo, vengano effettuate, a cura di, ARPA, ISPRA o eventuali altri enti autorizzati, indagini ecotossicologiche utilizzando campioni di terreno aventi le stesse caratteristiche litologiche di quelli interessati dagli scavi, estendendole anche ai terreni additivati, per stabilire e/o confermare la compatibilità ambientale ed i tempi di attesa in deposito prima della messa a dimora definitiva. Lo studio eco-tossicologico dovrà definire e valutare il grado di contaminazione delle terre e rocce da scavo da prodotti chimici senza creare potenziali danni all'ecosistema recettore, intendendo sia il sito di messa a dimora delle terre, sia l'habitat circostante in termini di suoli e sistemi acquiferi superficiali e/o sotterranei. Per valutare il danno ecologico potenziale dovranno essere utilizzati come target modelli animali e vegetali, precisamente per il suolo un nematode e tre piante superiori, e per le acque un crostaceo d'acqua dolce.
4. Qualora dovesse essere utilizzato un additivo diverso da quello individuato e studiato in via sperimentale dal proponente (*CONDAT CLB F5/TM/L/AC*) è necessario che prima dell'inizio dello scavo della galleria vengano effettuati nuovi studi ed indagini ecotossicologiche al fine di determinare il corretto mix-design e nello specifico il quantitativo di additivo da utilizzare ricorrendo a prodotti con certificazione di appartenenza alla classe WGK n. 1 (Wassergefahrdunsklasse determinato sulla base della norma tedesca VwVwS WHC-Water Hazard Class) e che siano conformi alle indicazioni dettate dalla Dir. 1999/45/CE sulla formulazione ed identificazione delle sostanze utilizzate. Per tali indagini dovranno essere utilizzati campioni di terreno aventi le stesse caratteristiche litologiche di quelli interessati dagli scavi, e dovranno essere estesi anche ai terreni additivati e trattati con calce.
5. Venga presentato al MATTM un piano di monitoraggio (*ante-operam, in corso d'opera e post-operam*) lungo il tracciato degli scavi della galleria e nei siti di deposito provvisorio, evidenziando i punti oggetto di monitoraggio, le modalità e le relative tecniche, che consenta un costante controllo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, sia durante gli scavi che in fase di deposito provvisorio e deposito finale verificando la qualità delle acque sia in uscita dagli impianti di trattamento che nei corpi idrici ricettori, verificando l'efficacia dei processi di trattamento delle acque.

In particolare dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti da:

- *Allegato II parte III del D.Lgs 152/06 "Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale";*
- *Allegato V parte III del D.Lgs 152/06 "Tabella 3 - Limiti di emissione degli scarichi idrici";*

- *Allegato V parte IV del D.Lgs 152/06 "Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nella acque sotterranee".*
6. In riferimento al c. 6 dell'art. 5 del D.M. 161/2012 la durata del Piano di Utilizzo è pari a 1280 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, attestata ai sensi dell'art. 154 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207;
  7. Vengano confermati, durante le fasi operative di scavo della galleria, gli studi di fattibilità del condizionamento e quindi i parametri ed i livelli di condizionamento ottenuti a seguito delle prove di laboratorio adattandosi alle condizioni che via via si incontreranno durante le fasi di scavo e venga rispettato il tempo di attesa necessario a garantire che il processo di decadimento degli elementi biodegradabili contenuti nell'additivo raggiunga uno stadio sufficientemente avanzato da escludere rischi di contaminazione alle acque superficiali e di falda;
  8. Qualora i monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee indicassero il superamento dei limiti di emissione di cui all'*Allegato V della parte III del D.Lgs 152/06, Allegato II della parte III del D.Lgs 152/06*, o di quelli della *Tabella 2 Allegato V alla Parte IV del D.Lgs 152/06*, in accordo con ARPA, dovranno essere immediatamente eliminate le cause di inquinamento (anche eventualmente tramite la sospensione dei lavori) e realizzati interventi per la rimozione della contaminazione fino al rientro nei limiti di Legge;
  9. Se le analisi fanno registrare anche per un solo analita il superamento dei valori indicati nella colonna B i materiali presenti nei cumuli che fanno registrare tale superamento vanno gestiti come rifiuti;
  10. Eventuali abbancamenti in siti di destinazione non a destinazione produttiva (commerciale ed industriale), per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava, potranno avvenire esclusivamente se, a seguito di ricaratterizzazione effettuata in corso d'opera, venga dimostrato che la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della *Tabella I Allegato 5 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;
  11. L'impresa esecutrice ha l'obbligo di caratterizzare anche il materiale da riutilizzare per la realizzazione della galleria. Per questa attività possono essere utilizzati anche i materiali conformi alla colonna B della *Tabella 1 Allegato 5 al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;
  12. Le caratterizzazioni durante l'esecuzione dell'opera, vengano condotte in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle modalità indicate al *Allegato 8 parte A*: su cumuli all'interno delle opportune aree di cantierizzazione, direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento nell'intera area di intervento;
  13. Venga redatto un piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui sia previsto che anche le acque al fronte, utilizzate durante l'operazione di abbattimento delle polveri, vengano specificatamente raccolte e trattate e che

il materiale di risulta dal processo di sedimentazione, costituito da polveri di perforazione, boiacche e additivi, venga considerato rifiuto;

14. Nel caso in cui durante le attività di caratterizzazione o nella fase di deposito temporaneo si dovesse verificare che un campione mostri valori di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla *Tabella 1*, colonna B *Allegato 5, parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006*, il materiale presente nella relativa piazzola dovrà essere gestito univocamente in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) in quanto non risulta verificata la condizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 161/2012.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012, si dispone che la durata di validità del Piano di Utilizzo è di 1280 giorni dall'inizio dei lavori di produzione dei materiali di scavo che deve comunque avvenire entro due anni dalla data presentazione delle integrazioni al Piano di Utilizzo (salvo proroghe), avvenuta in data 17/03/2015, dandone comunicazione alla scrivente Direzione Generale.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, alla scrivente Direzione, la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ARPA Regionale di competenza ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'Allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo ([http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce\\_REV1.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf)) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al Sito di produzione, al Sito di Deposito intermedio e al Sito di Destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

